

Addebiti maggio dovuti, ma si può fare di meglio

Ci sono pervenute **segnalazioni di numerosi appartenenti al ruolo dei sovrintendenti** che, nel cedolino stipendiale NoiPA del corrente mese di maggio, hanno trovato una brutta sorpresa: un **conguaglio a debito per cambio qualifica** – riferito ad annualità precedenti (sigla AP) – per importi significativi.

Come sempre ci siamo attivati immediatamente per accertare a cosa fossero dovuti gli addebiti e se questi fossero effettivamente giustificati, apprendendo così che **da ottobre 2017 agli interessati era stato attribuito il parametro del sovrintendente capo con più di 4 anni nella qualifica.**

Questa nuova posizione parametrica è stata introdotta dal riordino che quindi, nella fase transitoria – per coerenza con le modifiche disposte a regime – ha anche debitamente previsto anticipazioni e/o tempi di riduzione nella permanenza in qualifiche e/o posizioni retributive.

Dall'entrata in vigore del riordino – ad esempio – la promozione ad assistente capo si consegue dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di assistente, anziché dopo i 5 di prima, mentre **le promozioni a sov.te e a sov.te capo si ottengono dopo 5 anni nelle qualifiche sottostanti, anziché i precedenti 7.**

In tale contesto la tabella C – prevista dall'art. 44, co. 25 del riordino – prevede tra l'altro che:

- 1) **un vice sov.te con 6 anni nella qualifica**, inquadrato subito nella qualifica di sovrintendente, ottenga anche una riduzione di 1 anno per la promozione a sovrintendente capo (4 anni anziché 5), giungendo quindi alla **posizione di sovrintendente capo in 10 anni totali nel ruolo;**
- 2) **un sovrintendente con 7 anni nella qualifica**, confermato nella qualifica di sovrintendente, ottenga una riduzione di 2 anni per la promozione a sovrintendente capo (3 anni anziché 5), giungendo quindi anch'egli alla **posizione di sovrintendente capo in 10 anni totali nel ruolo;**
- 3) **un sov. capo con 3, 2, 1, 0 anni nella qualifica** ottenga una riduzione di rispettivamente 1, 2, 3 o 4 anni della permanenza nella qualifica, in modo da ottenere **in 14 anni totali nel ruolo** l'attribuzione della **posizione parametrica di sov. capo con più di 4 anni nella qualifica;**
- 4) **un sov. capo con 7, 6, 5, 4, anni nella qualifica** ottenga una riduzione di rispettivamente 1, 2, 3 o 4 anni della permanenza nella posizione di sov. capo con più di 4 anni nella qualifica per ottenere l'attribuzione della **denominazione "coordinatore" in 18 anni totali nel ruolo.**

Ad esempio un **appartenente al ruolo dei sov.ti che vi abbia avuto accesso con riferimento alle vacanze dell'annualità 2004, quindi con decorrenza 1/1/2005**, avrà diritto alla posizione di **sov. capo +4 dopo 14 anni totali dalla data di immissione nel ruolo, cioè a partire dall'1/1/2019.**

In molti casi la posizione di sov. capo +4 è stata erroneamente attribuita con decorrenza 1/10/2017 anche a chi – per anzianità – non ne aveva ancora diritto e **ciò ha oggi obbligato l'Amministrazione a recuperare gli importi accreditati in eccedenza rispetto alle spettanze, così come impone la Legge.**

Abbiamo nuovamente sollecitato l'Amministrazione sia a vigilare maggiormente sulle decorrenze attribuite da NoiPA, al fine di evitare il ripetersi di simili errori – che determinano forti disagi in chi con il magro stipendio ci deve arrivare a fatica alla fine di ogni mese – ma, anche, ad informare tempestivamente le organizzazioni sindacali e gli interessati i quali, se avvertiti con congruo preavviso di eventuali imminenti addebiti, possono almeno organizzarsi per gestirsi il problema.

Roma, 24 maggio 2019